



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 6 del 16/01/2025.

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA P. ED. 1303/1 C.C.
BASELGA DI PINE' I

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di Gennaio alle ore 15:55 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole
FEDEL BARBARA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Premesso che:

Con la deliberazione consiliare n. 46 di data 04/11/2024 il Comune di Baselga di Piné ha accettato la cessione a titolo gratuito - da parte della Provincia Autonoma di Trento - della piena proprietà di realtà immobiliari diverse, fra le quali la p.ed. 1303/1 in P.T. 2932 C.C. Baselga di Piné I C.C. 018, A694, Foglio 10, Cat. B/1, Classe 1, Rendita Euro 312,35 - di catastali mq. 328 (trecentoventotto), identificante un edificio in legno adibito un tempo a mensa degli operai occupati nelle cave di porfido.

Posto che la suddetta cessione è stata effettuata dalla Provincia di Trento per la destinazione del bene a esclusivi fini di pubblico interesse e segnatamente al fine di consentirne una più efficace utilizzazione da parte della collettività locale.

Questa Amministrazione, a seguito di svariati incontri interlocutori con l'Associazione cacciatori di Baselga di Piné, ha ritenuto che la proposta di utilizzo formulata dalla suddetta Associazione locale rispondesse in maniera adeguata alle finalità e all'interesse pubblico sotteso alla cessione dell'immobile da parte della Provincia di Trento.

L'Associazione cacciatori infatti, con l'utilizzo della struttura, si obbliga a collaborare con l'ente pubblico nella manutenzione ordinaria del vicino parco giochi di San Mauro, dando comunicazione al Comune della necessità di eventuali interventi straordinari. In particolar modo l'associazione si impegna a garantire lo sfalcio erba nei mesi di marzo aprile maggio e la pulizia generale secondo necessità, in modo da assicurare la miglior fruibilità del parco giochi stesso. L'associazione si impegna inoltre a mettere a disposizione della comunità la struttura per eventuali bisogni e/o manifestazioni di carattere pubblico.

Visto al riguardo lo schema di contratto di comodato predisposto d'ufficio, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 1803 e segg. Codice Civile;

Visto lo Statuto comunale;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

Considerato che il Comune di Baselga di Piné, non avendo approvato il bilancio di previsione 2025-2027 entro la data del 31 dicembre 2024, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è in regime di esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2025;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di data 24.12.2024, che differisce al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 e autorizza altresì fino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio;

Rilevato che il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18.11.2024, ha stabilito di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 di Comuni e Comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale;

Atteso pertanto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e fino al 28.02.2025, la gestione finanziaria dell'Ente è soggetta al rispetto delle norme della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio come autorizzato con la citata legge;

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale stabilisce in particolare:

- al comma 3 - *“Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”;*
- al comma 5: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
 - a) tassativamente regolate dalla legge;*
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;*

Vista altresì la disciplina recata dal punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, titolato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 13.03.2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Vista la deliberazione giuntale n. 35 di data 14.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dell'articolazione organizzativa interna comunale e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la deliberazione giuntale n. 281 di data 30.12.2024 che conferma, nella fase dell'esercizio provvisorio, la struttura organizzativa interna comunale ed il Piano Esecutivo di gestione (PEG) approvati con la deliberazione giuntale n. 35 di data 14.03.2024 e le successive modifiche apportate nel corso dell'esercizio 2024, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2025, autorizzando i Responsabili degli Uffici/Settori/Aree a effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa sui capitoli di rispettiva competenza come definiti nell'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2024-2026, fatta salva l'adozione di specifici atti di indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

d e l i b e r a

1=di concedere in comodato d'uso all'Associazione cacciatori di S. Mauro avente sede in Baselga di Piné Via San Mauro nr. 41, C.F. 96064170226, la p.ed. 1303/1 in P.T. 2932 C.C. Baselga di Piné I, nei termini e con le modalità di cui allo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2=di dare atto che la concessione è suscettibile di revoca per sopravvenuto interesse pubblico in ogni momento senza che il comodatario possa avanzare pretese di sorta;

3=di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA P. ED. 1303/1 C.C.
BASELGA DI PINE' I

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA P. ED. 1303/1 C.C.
BASELGA DI PINE' I

Ufficio Proponente: AREA SEGRETERIA GENERALE

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Reso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 29 dicembre 2016.

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto,

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI:

Baselga di Pinè, li 16/01/2025

Il Vice Segretario

Lauriola Tatiana Micaela / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA P. ED. 1303/1 C.C.
BASELGA DI PINE' I**

Ufficio Proponente: AREA SEGRETERIA GENERALE

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e art. 7 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 29 dicembre 2016.

Il Responsabile del'Area Economico-Finanziaria, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto,

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE

ANNOTAZIONI:

Baselga di Pinè, li 16/01/2025

Il Vice Segretario
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Lauriola Tatiana Micaela / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COMUNE DI BASELGA DI PINE'**PROVINCIA DI TRENTO**

Nr. _____ Raccolta scritture private di data _____ 2025

OGGETTO: concessione in comodato d'uso gratuito della p.ed. 1303/1 C.C.

Baselga di Piné I, all'Associazione Cacciatori Trentini di Baselga di Piné.

L'anno duemilaventicinque addì _____ del mese di _____, nella residenza municipale del Comune di Baselga di Piné, sono presenti:

- Dott.ssa Tatiana Lauriola, Vice Segretario generale del **Comune di Baselga di Piné**, codice fiscale e p. iva 00146270228, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Baselga di Piné, ai sensi del decreto del Sindaco n. 13 del 10.11.2021;

- Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'**Associazione cacciatori Baselga di Piné** - distretto di Pergine Piné Val dei Mocheni, con sede in Baselga di Piné, Via San Mauro n. 41, C.F. 96064170226, successivamente denominato "Associazione cacciatori" o "Comodatario";

Premesso che:

- con la deliberazione consiliare n. 46 di data 04/11/2024 il Comune di Baselga di Piné ha accettato la cessione a titolo gratuito - da parte della Provincia Autonoma di Trento - della piena proprietà di realtà immobiliari diverse, fra le quali la p.ed. 1303/1 in P.T. 2932 C.C. Baselga di Piné I C.C. 018, A694, Foglio 10, Cat. B/1, Classe 1, Rendita Euro 312,35 - di catastali mq. 328 (trecentoventotto), identificante un edificio in legno adibito un tempo a mensa degli operai occupati nelle cave di porfido;

- con la deliberazione giuntale n. _____ di data 16.01.2025 il Comune di Baselga di Piné ha concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione

cacciatori di San Mauro la p.ed. 1303/1 C.C. Baselga di Piné I, sita in via di San Mauro a Baselga di Piné;
fra le parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Baselga di Piné concede in comodato d'uso all'Associazione cacciatori di S. Mauro che, in persona del Presidente p. t., accetta l'immobile denominato "ex mensa di S. Mauro", p.ed. 1303/1 C.C. Baselga di Piné I, A694, Foglio 10, Cat. B/1, Classe 1, Rendita Euro 312,35 - di catastali mq. 328 (trecentoventotto), come individuata nella planimetria depositata all'Ufficio del Catasto di Pergine Valsugana prot. n. 1427.001.2006 - in atti dal 16 agosto 2006 (variazione modifica di identificativo U.I.U.), identificante un edificio in legno adibito un tempo a mensa degli operai occupati nelle cave di porfido.

Art. 2 – Consistenza degli immobili

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere la consistenza dell'immobile oggetto del presente contratto.

Il comodatario, ricevendo la struttura immobiliare nello stato in cui si trova, si impegna a utilizzarla con la diligenza del buon padre di famiglia e ad assumerne a proprio esclusivo carico la manutenzione ordinaria, rimanendo vincolato a tale riguardo alla stretta osservanza delle norme del Codice Civile.

Con la firma del presente atto il comodatario riconosce l'immobile idoneo all'uso e l'assenza di vizi e imperfezioni.

Art. 3 - Durata della concessione

Il presente contratto avrà durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto previa

comunicazione scritta a mezzo PEC da far pervenire all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata. Il Comune potrà revocare la concessione in comodato in ogni momento per superiore interesse pubblico adeguatamente motivato senza che il comodatario possa avanzare pretesa alcuna. Il presente contratto potrà essere oggetto di rinnovo espresso da parte del Comune di Baselga di Piné, restando escluso il tacito rinnovo.

Art. 4 - Destinazione dei locali

L'immobile concesso in comodato è destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione cacciatori Baselga di Piné, incluse iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e ambientale destinate alla collettività.

Art. 5 – Divieti

È fatto divieto al Comodatario di costruire o comunque porre in essere opere o manufatti di qualsiasi natura o installare infissi o antenne radio o TV senza il preventivo assenso del Comune, così come compiere atti o omissioni che possono recare danno alla proprietà.

È fatto espresso divieto di cessione del contratto, o di concedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento dell'immobile, senza consenso scritto del Comune. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto ex art.1456 C.C.

Art. 6 – Migliorie, riparazioni, modifiche, manutenzioni

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comune senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso di quest'ultimo, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urba-

nistico-edilizie produrranno *ipso iure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del Comune al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

Le spese di manutenzione ordinaria e gestione dell'immobile sono a carico del Comodatario, così come l'onere della custodia e pulizia dell'immobile.

Si specifica che per manutenzione ordinaria si intende l'insieme delle operazioni svolte in loco, con strumenti e attrezzi di uso corrente, limitate a riparazioni di lievi entità che comportano l'uso di minuterie e materiali di consumo o la sostituzione di parti e componenti di modesto valore e entità, atte a eliminare eventuali guasti o anomalie.

Il Comodatario si impegna ad adottare ogni misura utile a evitare danni alle cose e alle persone nel corso della propria attività. Qualora siano arrecati danni ai locali della strutture e relativi arredi, questo è tenuto a rifondere gli stessi al Comune ovvero a procedere alle riparazioni fino al raggiungimento della perfetta efficienza e funzionamento dei beni.

La manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti è a carico del Comune.

Eventuali interventi improrogabili per necessità ed urgenza sull'immobile e sugli impianti tecnologici fissi potranno venir eseguiti direttamente dal Comodatario previo nulla osta del Responsabile del competente Ufficio Tecnico del Comune sulla base di idonea documentazione tecnico illustrativa o di progetto, laddove necessario. Il Comune provvederà a rimborsare il costo di detti interventi alla presentazione delle relative fatture. Resta inteso che eventuali lavori su impianti

o strutture debbono essere effettuati da Imprese specializzate.

Nel caso il Comodatario debba effettuare lavori di qualunque tipo presso l'immobile o le aree esterne, lo stesso si obbliga a rispettare le disposizioni fissate dal Comune per l'esecuzione degli stessi, compresa anche – laddove necessario – la sospensione temporanea delle attività o la chiusura dell'immobile. Il Comodatario si impegna inoltre a garantire la chiusura dell'immobile quando lo stesso non è utilizzato.

Art. 5 - Utilizzo di strumentazioni tecniche proprie

Il Comune autorizza il Comodatario in relazione alle attività-iniziative-servizi da realizzarsi nell'immobile oggetto di concessione e all'utilizzo di eventuali attrezature e/o strumentazioni tecniche, per le quali il Comodatario è responsabile del rispetto delle normative tecniche e di sicurezza relative al loro impiego.

Il Comodatario provvede a propria cura e spese a dotare l'immobile dell'attrezzatura e dell'arredamento eventualmente necessari per lo svolgimento della propria attività; arredamento e attrezzi rimarranno di proprietà esclusiva del Comodatario, salvo quanto di proprietà del Comune, espressamente indicato in eventuale apposito verbale.

Art. 6 – Ispezioni

È facoltà del Comune ispezionare o far ispezionare l'immobile oggetto del presente contratto, in ogni momento e senza obbligo di preavviso scritto.

Art. 7 – Obblighi del Comodatario

Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, il Comodatario si obbliga a collaborare nella manutenzione ordinaria dell'adiacente parco giochi, dando comunicazione al Comune della necessità di eventuali interventi straordinari. In particolar modo l'associazione si impegna a garantire lo sfalcio erba nei mesi di

marzo aprile maggio e la pulizia generale secondo necessità, in modo da assicurare la miglior fruibilità del parco giochi. Di tali attività, l'Associazione invierà al Comune, entro la fine di ogni anno per tutta la durata del presente contratto, una relazione dettagliata contenente anche le spese sostenute.

L'associazione si impegna inoltre a mettere a disposizione della comunità la struttura per eventuali bisogni e/o manifestazioni di carattere pubblico.

Art. 8 – Utenze

Sono interamente a carico del Comodatario le spese per le utenze quali energia elettrica, riscaldamento, acqua, scarichi, oltre che telefoniche e similari e di pulizia. Il Comodatario si assume altresì l'impegno all'intestazione all'Associazione cacciatori di S. Mauro di tutte le utenze.

Art. 9 - Assicurazioni

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in dipendenza della gestione dell'immobile oggetto del comodato e delle attività, iniziative e servizi ivi svolte e il Comodatario dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione proprietaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito e da ogni eventuale richiesta di rimborso a tale titolo. L'assicurazione dell'immobile è a carico del Comune, mentre i beni e le attrezature di proprietà dell'Associazione cacciatori saranno invece assicurati dall'Associazione stessa.

Art. 10 – Osservanza di norme, sicurezza

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 1803 e segg. Codice civile.

Il Comodatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e norme (in quanto applicabili) e in genere di tutte le prescrizioni emanate dai

pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente atto.

Relativamente agli obblighi previsti in materia di sicurezza e antincendio, il Comodatario si farà carico degli adempimenti connessi.

Sono a carico del Comodatario l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative atte a conseguire tutte le necessarie certificazioni e/o autorizzazioni attinenti alle attività svolte nei locali concessi in comodato con il presente atto, ivi comprese quelle commerciali e sanitarie.

Art. 11 – Spese di concessione

Il presente contratto è soggetto a registrazione a termine fisso ai sensi della Tariffa – Parte 1^a art. 5 allegata al D.P.R. 26.04.1986 nr. 131, con spese a carico del Comodatario.

Art. 12 – Foro competente

La risoluzione di eventuali controversie relative al presente contratto è devoluta alla competente Autorità giurisdizionale del Foro di Trento.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 14 - Capacità contrattuale

Il legale rappresentante del comodatario, a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 15 – Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le parti prendono atto che i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria generale del Comune di Baselga di Piné con riferimento al procedimento per il quale è presentata la documentazione in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso l'Area Segreteria generale.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in unico originale.

Baselga di Piné, lì

Il concedente:

Comune di Baselga di Piné

Il comodatario:

Associazione cacciatori di S. Mauro